

GIURISPRUDENZA

LE CONSEGUENZE DELLA MALA GESTIO DELL'ASSICURATORE

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 aprile 2018 n. 9666, ha avuto modo di affrontare, con rigore e chiarezza sistematica, la tematica della *mala gestio*. In particolare, la sentenza in commento distingue, in ragione della capienza del massimale, tre ipotesi da cui discendono conseguenze diverse sul piano della responsabilità dell'assicuratore.

Premessa: la mala gestio

Ai sensi dell'art. 1917 c.c. l'assicuratore della responsabilità civile assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo danneggiato. L'assicuratore è dunque tenuto a curare adeguatamente gli interessi dell'assicurato, manlevandolo dalle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso. Quando la compagnia si rende inadempiente agli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto, trascurando gli interessi dell'assicurato, può rispondere nei confronti di quest'ultimo per *mala gestio* c.d. propria.

Esempi ricorrenti di *mala gestio* consistono nell'ingiustificata omissione del pagamento dell'indennizzo oppure nel rifiuto di concludere con il terzo danneggiato una transazione vantaggiosa o ancora nella gestione della lite per conto dell'assicurato in maniera pretestuosa, temeraria o gravemente negligente.

Considerato che la mancata cura degli interessi dell'assicurato integra una violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'assicuratore, la *mala gestio* è fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., e ciò anche oltre il limite del massimale, con le precisazioni di cui si dirà.

Dalla *mala gestio* propria si distingue poi la *mala gestio* impropria. La fattispecie riguarda l'assicurazione obbligatoria r.c.a., ove il danneggiato, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante: in questo caso, l'assicuratore che ometta o ritardi ingiustificatamente il risarcimento nei confronti del danneggiato può rispondere nei confronti dello stesso danneggiato (*mala gestio* c.d. impropria).

Le due ipotesi di *mala gestio* si differenziano in ragione del soggetto debitore, che nel caso della *mala gestio* propria è l'assicurato e nel caso di *mala gestio* impropria è il terzo danneggiato. Diverso è anche il titolo fonte di responsabilità: nella *mala gestio* propria la responsabilità nei confronti dell'assicurato è di tipo contrattuale (art. 1218 c.c.), mentre nella *mala gestio* impropria la responsabilità nei confronti del danneggiato è inquadrabile come illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Il caso concreto

Nella fattispecie all'attenzione della Corte la domanda di condanna per *mala gestio*, per quanto propria, non è formulata dall'assicurato, ma dai danneggiati, che propongono l'azione in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c.

Si tratta dunque di una ipotesi di esperimento, da parte del creditore (in questo caso, i danneggiati), dell'azione contrattuale spettante al proprio debitore (l'assicurato-danneggiante) nei confronti di un terzo (l'assicuratore), sul presupposto dell'inerzia dell'assicurato nel far valere le proprie ragioni nei confronti della compagnia e del conseguente pericolo di vanificazione del credito.

Alla base della controversia vi è un sinistro automobilistico mortale: Tizio, alla guida di un veicolo di proprietà della società Alfa, assicurato con la Compagnia Beta, causò un incidente che provocò la morte di Caio.

Tre parenti di Caio citarono in giudizio Tizio, Alfa e la Compagnia Beta, chiedendo il risarcimento dei danni patiti. Nei confronti dell'assicurazione dedussero altresì che la stessa si fosse resa inadempiente al contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con Alfa, per aver ingiustificatamente omesso il pagamento e per aver rifiutato una offerta transattiva asseritamente vantaggiosa. Chiesero, pertanto, che Beta fosse condannata, per *mala gestio* propria, al pagamento dell'in-

dennizzo anche oltre il massimale, e che il relativo importo fosse loro attribuito in via surrogatoria.

Il Tribunale condannò Tizio e Alfa a risarcire ai parenti di Caio la somma complessiva di euro 650.000, ma condannò la compagnia a tenerli indenni solo fino all'esaurimento del massimale di polizza, pari ad euro 40.000.

Avverso tale sentenza i parenti di Caio proposero appello, contestando l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'assicuratore oltre il massimale per *mala gestio* propria.

All'esito del giudizio di secondo grado la Corte d'Appello ritenne che la condotta della compagnia di assicurazione avesse integrato la *mala gestio*, procurando un danno nei confronti dell'assicurata Alfa. Tale danno venne quantificato in un importo corrispondente alla differenza tra il debito risarcitorio gravante sull'assicurata e la minor somma che questa sarebbe stata obbligata a pagare se l'assicuratore fosse stato tempestivamente adempiente. In particolare, il danno venne liquidato in misura pari alla rivalutazione del massimale, ossia, nello specifico, euro 15.000, da versarsi direttamente ai parenti di Caio, ex art. 2900 c.c. Un importo significativo – atteso l'ampio lasso temporale trascorso dal sinistro – ma non sufficiente a coprire l'intero danno risarcibile.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dai parenti di Caio, i quali hanno sostenuto che, in caso di *mala gestio* dell'assicuratore, il limite del massimale viene meno del tutto, e dunque la compagnia rimane esposta per l'intero importo dovuto alle vittime del sinistro.

La decisione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il motivo non fondato, rigettando il ricorso. Ponendosi nel solco di precedenti pronunce (in particolare, Cass. 13537/2014 e Cass. 10221/2017) la Corte ha colto l'occasione per chiarire quali sono gli effetti della *mala gestio*, distinguendo tre ordini di ipotesi.

Prima ipotesi: nonostante la *mala gestio*, il massimale resta capiente. In questo caso la *mala gestio* dell'assicuratore finisce con l'essere, in pratica, poco rilevante. Al più la somma dovuta per il risarcimento del danno sarà aumentata per rivalutazione e interessi, in applicazione delle regole sulla mora delle obbligazioni di valore. Inoltre, se si tratta di r.c.a., l'assicuratore potrà essere

soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 315 cod. ass.

Seconda ipotesi: il massimale era capiente al momento del sinistro, ma è successivamente diventato incapiente. Ciò può avvenire, ad esempio, perché nel lasso di tempo trascorso tra l'epoca dell'illecito e il momento del ritardato pagamento vi è stato un deprezzamento del denaro o è intervenuta una variazione dei criteri per la liquidazione del danno. In tale ipotesi, se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto ai propri obblighi, l'assicurato sarebbe stato totalmente indennizzato. L'assicurato potrà allora ottenere la copertura integrale, anche oltre il limite del massimale: infatti in questo caso l'assicuratore non deve indennizzare il fatto dell'assicurato (limitato al massimale), ma risarcire a quest'ultimo il proprio inadempimento contrattuale.

Terza ipotesi: il massimale era incapiente anche al momento del sinistro. In questa eventualità, anche se l'assicuratore avesse tempestivamente corrisposto l'indennizzo, l'assicurato non avrebbe comunque potuto ottenere l'integrale copertura del sinistro. Di conseguenza, in caso di *mala gestio* si applicheranno, rispetto al massimale, le regole sulla mora nelle obbligazioni di valuta: l'assicuratore sarà obbligato a pagare, oltre al massimale, anche gli interessi legali (art. 1224 co. 1 c.c.) oppure il maggior danno, se provato (art. 1224 co. 2 c.c.).

Il caso in questione è riconducibile a tale ultima ipotesi: il danno causato dall'assicurato eccedeva infatti il massimale già al momento del sinistro. Di conseguenza, afferma la Corte, il giudice d'appello ha correttamente liquidato il danno da *mala gestio* limitandosi ad applicare la rivalutazione, a titolo di maggior danno, sul massimale.

La sentenza esaminata ha il pregio di chiarire i criteri identificativi dei limiti della responsabilità della compagnia e sottolinea l'esigenza che la gestione della lite venga condotta in modo efficiente anche, e non solo, nell'interesse della compagnia, che potrebbe trovarsi tenuta a rispondere ben oltre il massimale qualora dalla propria inerzia o negligenza derivi un pregiudizio per l'assicurato o per i terzi danneggiati.

Avv. **Laura Opilio** - Partner CMS

Avv. **Luca Odorizzi** - Associate CMS